

Titolo V				dati in migliaia di euro
RSS E PR. AUTONOME	Ammontare degli incassi al 31/12/2007	Ammontare degli incassi al 31/12/2008	Ammontare degli incassi al 31/12/2009	
Valle d'Aosta	-	-	-	474
Trentino AA	-	-	-	-
Prov. Aut. Bolzano	-	-	-	-
Prov. Aut. Trento	4.180	85	823	
Friuli Venezia Giulia	166.312	15.784	6.260	
Sardegna	0	0	1.100	
Sicilia	421.183	2.640.805	15.475	
Totale	591.675	2.648.250	32.556	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE

Stesso dicasi per quanto riguarda l'andamento degli incassi di alcune voci specifiche di entrata.

Imposta regionale sulle attività produttive IRAP - Cod.1110				dati in migliaia di euro
RSS E PR. AUTONOME	Ammontare degli incassi al 31/12/2007	Ammontare degli incassi al 31/12/2008	Ammontare degli incassi al 31/12/2009	
Valle d'Aosta	99.634	101.657	87.943	
Prov. Aut. Bolzano	430.668	419.573	428.415	
Prov. Aut. Trento	406.737	295.127	259.950	
Friuli Venezia Giulia	804.840	984.365	745.037	
Sardegna	600.755	783.682	839.966	
Sicilia	2.975.683	1.267.585	1.737.513	
Totale	5.318.317	3.851.989	4.098.824	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE

Addizionale Regionale IRPEF - Cod.1120				dati in migliaia di euro
RSS E PR. AUTONOME	Ammontare degli incassi al 31/12/2007	Ammontare degli incassi al 31/12/2008	Ammontare degli incassi al 31/12/2009	
Valle d'Aosta	15.533	17.190	16.468	
Prov. Aut. Bolzano	55.480	58.561	71.014	
Prov. Aut. Trento	58.004	61.427	63.475	
Friuli Venezia Giulia	149.630	160.499	150.170	
Sardegna	49.249	169.913	204.961	
Sicilia	605.156	550.481	523.278	
Totale	933.052	1.018.071	1.029.366	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE

In particolare, l'IVA interna (cod.1401) fa registrare nel 2009 un incremento significativo sia rispetto all'esercizio precedente che rispetto al 2007. In linea con i citati andamenti anche quelli che si registrano con riferimento alla voce relativa all'IRPEF che si attesta per il 2009 a 13 miliardi e 973 milioni, mostrando un incremento rispetto all'esercizio 2008 (10 miliardi e 463 milioni) e quella relativa all'IRAP che evidenzia una differenza di segno positivo degli incassi pari in valore assoluto a circa 182 milioni.

dati in migliaia di euro

IVA Interna - Cod.1401			
RSS E PR. AUTONOME	Ammontare degli incassi al 31/12/2007	Ammontare degli incassi al 31/12/2008	Ammontare degli incassi al 31/12/2009
Valle d'Aosta	208.272	216.481	215.002
Trentino AA	229.813	215.676	480.535
Prov. Aut. Bolzano	633.883	583.017	447.061
Prov. Aut. Trento	607.368	447.857	268.313
Friuli Venezia Giulia	1.028.458	696.615	2.767.824
Sardegna cod.1403	1.523.457	1.373.841	1.491.202
Sicilia cod.1403	2.693.038	2.134.046	2.035.088
Totali	6.924.289	5.667.573	7.705.025

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE

dati in migliaia di euro

IRPEF Cod.1411			
RSS E PR. AUTONOME	Ammontare degli incassi al 31/12/2007	Ammontare degli incassi al 31/12/2008	Ammontare degli incassi al 31/12/2009
Valle d'Aosta	281.255	330.091	329.869
Prov. Aut. Bolzano	1.227.869	1.251.575	1.630.869
Prov. Aut. Trento	958.444	1.140.780	1.890.896
Friuli Venezia Giulia	1.637.110	1.018.043	3.222.344
Sardegna	1.372.353	1.860.049	1.966.370
Sicilia	4.811.820	4.862.198	4.932.336
Totali	10.288.851	10.462.736	13.972.684

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE

dati in migliaia di euro

IRPEG Cod.1412			
RSS E PR. AUTONOME	Ammontare degli incassi al 31/12/2007	Ammontare degli incassi al 31/12/2008	Ammontare degli incassi al 31/12/2009
Valle d'Aosta	90.723	102.230	72.187
Prov. Aut. Bolzano	195.500	508.000	284.500
Prov. Aut. Trento	201.913	261.745	432.073
Friuli Venezia Giulia	329.663	662.029	759.908
Sardegna	345.536	287.590	258.497
Sicilia	852.639	649.591	602.711
Totali	2.015.974	2.471.185	2.409.876

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE

2 Il sistema di finanziamento delle Regioni: le modifiche più recenti

Il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario risulta disciplinato, ancora per il periodo considerato dal presente referto, e lo sarà fino alla completa attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n.42) dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

La soppressione dei trasferimenti, ai sensi dell'art.1 del citato d.lgs. n.56/2000⁵⁵, è stata, com'è noto, compensata con un aumento dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF, nonché con un aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina e con l'istituzione di una compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Al contempo, sono stati applicati meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi ed alle compartecipazioni di tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari.

Per quanto concerne, in particolare, la compartecipazione regionale all'IVA, la quota fissata, originariamente per l'anno 2001 al 38,55% del gettito complessivo realizzato nel penultimo esercizio precedente quello preso in considerazione (gettito calcolato al netto di quanto dovuto alle Regioni a Statuto speciale e delle risorse UE), è stata successivamente rideterminata (37,39% nel 2002, 38,69% nel 2003, 40,3% nel 2004, 44,28% nel 2005) e, da ultimo, con DPCM 7 dicembre 2007 è stata fissata per il 2006 al 43,58% del gettito complessivo realizzato nel 2004; per il 2007, con DPCM 17 ottobre 2008, è stata determinata al 44,1% del gettito complessivo 2005 ed, infine, con DPCM 30 settembre 2009, è stata fissata per il 2008 al 44,72% del gettito IVA 2006.⁵⁶

Per quanto riguarda la determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e della compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, i citati DPCM hanno lasciato inalterate le aliquote già in vigore.

Per l'attuazione del predetto meccanismo di finanziamento delle Regioni era stato previsto originariamente un periodo transitorio non superiore ad un triennio, che si è poi, nei fatti, protratto a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 56/2000, proiettandosi fino a tutto il 2013; tant'è che tale sistema è risultato pienamente operativo solo per l'anno 2001. Quanto all'anno 2002, che doveva essere l'anno del superamento del vecchio sistema, a partire dal

⁵⁵ I trasferimenti soppressi a far data dal 1 gennaio 2001 comprendono: a) l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione ex art. 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999,n. 2; b) il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale ex art. 12, comma 1, del d.lgs. n.502/1992; c) la sovrattassa sull'accisa olii minerali ex art.8, comma 10, della legge n.448/1998; d) gli indennizzi d'usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera art.24, comma 4 del d.lgs. n. 285/1992 e art.72, comma 3, del DPR n.495/1992.

⁵⁶ Il DPCM 30 settembre 2009, alla luce della delibera CIPE del 18 dicembre 2008 di ripartizione del finanziamento del fabbisogno sanitario 2008 ammontante a 83 miliardi e 721 milioni di euro, ha provveduto alla rideterminazione per il 2008 dell'aliquota della compartecipazione regionale all'IVA, nella misura del 44,72 per cento del gettito IVA complessivo desunto dal rendiconto generale dello Stato anno 2006, restando invariate le aliquote dell'addizionale IRPEF e dell'accisa sulle benzine ed ha fissato i criteri di riparto del FSN parte corrente che ammonta a complessivi 47 miliardi e 562 milioni di euro.

quale doveva iniziare a funzionare il meccanismo automatico di perequazione⁵⁷, si è verificato, com'è noto, un notevole slittamento in avanti dei tempi di applicazione, pervenendosi così al primo provvedimento attuativo solo a maggio 2004, con il DPCM che, com'è altrettanto noto, è stato bloccato a causa dell'insufficiente copertura del fabbisogno sanitario lamentata da alcune Regioni del Mezzogiorno e dei ricorsi presentati alla Corte costituzionale e al TAR del Lazio. Il Governo, con d.l. 30 dicembre 2004 n. 314, ha sospeso, pertanto, l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 56/2000 e rinviato l'efficacia del DPCM 14 maggio 2004.⁵⁸

Da ricordare, al riguardo, che la sospensione del d.lgs. n.56/2000 ha interessato, non solo la definitiva ripartizione della compartecipazione IVA 2002, ma anche le attribuzioni definitive e le compensazioni relative agli anni 2003 e 2004, come pure le risorse da ripartire per il 2005.

Nonostante l'interesse delle Regioni ad una sollecita definizione della questione, che avrebbe comportato come conseguenza la corresponsione di rilevanti somme rimaste congelate negli ultimi esercizi, sono stati approvati solo i provvedimenti relativi al triennio 2002-2004 ed è mancato l'accordo per il riparto del 2005, poiché è stata posta in discussione da parte di alcune Regioni la metodologia di calcolo della perequazione della capacità fiscale, rivista, peraltro, alla luce degli accordi intervenuti nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni del luglio 2005 per tener conto del trattamento dell'ex fondo perequativo. L'impossibilità di giungere, in tempi brevi, alla definizione del nuovo meccanismo ha portato ad allungare ulteriormente i tempi per la trasformazione dei trasferimenti per il federalismo amministrativo in entrate proprie.

L'Accordo, siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni il 21 luglio 2005, prevedeva l'inclusione, tra i gettiti oggetto della perequazione delle capacità fiscali, dei proventi dell'IRAP privata, ma al netto degli importi per l'ex fondo perequativo.⁵⁹

⁵⁷ La perequazione avviene tenendo conto delle differenze regionali tra Regioni che hanno una IVA più ampia in quanto hanno maggiori consumi interni. Si attua in tale modo una perequazione "orizzontale" con una quota di solidarietà a carico delle Regioni economicamente più forti. Dal 2001 ogni Regione ha beneficiato di una quota di IVA che sommata alle entrate derivanti dalle altre entrate tributarie locali mantenesse inalterato il livello di copertura precedentemente svolto dai trasferimenti statali. Dal 2002 al 2012 è stato individuato il periodo transitorio per attuare il passaggio dal sistema basato sulla "spesa storica" al nuovo sistema di perequazione che è costituito dai seguenti elementi:

- la quota di popolazione residente;
- la capacità fiscale, definita come differenza tra il gettito pro capite regionale dei tributi propri, calcolati applicando un'aliquota standard alla base imponibile regionale, e il gettito medio pro capite su scala nazionale;
- i fabbisogni sanitari, definiti come differenza tra la spesa pro capite regionale (quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale) e il fabbisogno medio nazionale (spesa pro capite nazionale);
- la dimensione geografica, stimata sulla base del rapporto tra la spesa regionale non sanitaria pro capite standardizzata e quella media nazionale.

⁵⁸ Peraltro, a causa della notevole crescita della spesa sanitaria e della contemporanea flessione del tasso di evoluzione dell'economia, è venuta a mancare, nel periodo considerato, la base di partenza su cui fondare il calcolo della compartecipazione IVA che avrebbe dovuto alimentare il fondo perequativo. Di conseguenza, le risorse regionali, anziché essere determinate dalla automatica crescita del gettito IVA, sono state definite, ancora una volta, sulla base della tradizionale procedura di contrattazione fra Governo centrale e Regioni, contravvenendo alla logica fondamentale del nuovo modello di finanziamento.

⁵⁹ CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Santa Trada di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), 21 luglio 2005:

I termini del predetto Accordo sono stati recepiti dai commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per il 2006). In particolare, il comma 319 ha previsto che per il periodo compreso dal 2002 e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con il DPCM di ripartizione annuale delle quote di partecipazione ai tributi e delle somme spettanti a ciascuna Regione, fosse possibile modificare le specifiche tecniche (parametri e formule) previste dall'allegato A) dello stesso decreto e quindi intervenire sulle variabili da utilizzare per il riporto del fondo.

Il comma 320 ha disposto, altresì, che per l'anno 2002 la quota di incidenza della spesa storica fosse ridotta del 5 per cento ed, a decorrere dal 2003, di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno⁶⁰. A ciò deve aggiungersi quanto previsto, infine, dal comma 321 circa la determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni (artt. 2, 3 e 4 del decreto n. 56) nonché circa la proroga, fino all'assetto definitivo del federalismo fiscale, del periodo di funzionamento del Fondo di garanzia.⁶¹

Al fine di realizzare compiutamente il federalismo fiscale previsto dal titolo V e segnatamente dall'art. 119 Cost. e di concludere così la lunga esperienza di finanza derivata ancora di fatto sperimentata dalle Regioni, le fonti di finanziamento previste ai commi 2 e 3 dell'art. 119 Cost. (cioè: tributi ed entrate proprie, compartecipazioni, perequazione) devono consentire alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, come previsto dal comma 4 dell'art. 119 Cost., anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione territoriale. In particolare, tali fonti devono assicurare la copertura al 100% delle spese, come quella sanitaria, rientranti nella lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost. Allo scopo, dovrà quindi individuarsi la composizione delle risorse rese disponibili dalle suddette tipologie di entrata. È bene peraltro affermare che gli obiettivi, condivisibili, di controllo della spesa regionale, non devono essere incorporati nell'applicazione del art. 119 Cost., ma assegnati ad altri strumenti legislativi e di concertazione tra livelli di Governo.

Prima di esaminare le diverse fonti previste dal 119 Cost., si riafferma altresì la necessità di applicare il 119 Cost. nell'ambito di una complessiva valutazione della finanza pubblica territoriale. Occorre infatti consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost. Innanzitutto, le Regioni ribadiscono la necessità di una adeguata proporzione tra compartecipazioni a tributi erariali e tributi propri, tra i quali eventualmente anche tributi di scopo. Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un "paniere" di tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale. Circa i tributi propri l'applicazione del 119 Cost. deve altresì assicurare un andamento dinamico del gettito rispetto al reddito nazionale. Occorre altresì incentivare l'esercizio virtuoso delle potestà tributarie dei vari livelli di governo. Il funzionamento del fondo perequativo, attribuito dal 119 Cost. direttamente allo Stato, deve prevedere meccanismi tesi a garantire effettivamente i principi di solidarietà e coesione previsti dalla Costituzione. Tenuto conto che le disparità regionali sono ancora molto profonde, soprattutto tra Nord e Mezzogiorno, il fondo perequativo di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost. dovrà ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diversa capacità fiscale per abitante. La perequazione dovrà quindi avvicinare alla media nazionale, in termini proporzionali, le dotazioni finanziarie pro - capite disponibili. Circa il fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive, previsto al comma 5, art. 119 Cost., le Regioni devono concorrere con lo Stato e definire l'entità e i criteri di riparto di tale fondo nazionale destinato a colmare le significative disparità strutturali, soprattutto tra Nord e Mezzogiorno, ancora presenti tra le Regioni. L'entità e i criteri di riparto dovranno altresì consentire di valorizzare le potenzialità dei territori oggi più svantaggiati. Le Regioni affermano la necessità di una applicazione del 119 Cost. già a partire dal 2006. Per questo motivo chiedono di confrontarsi urgentemente con il Governo in sede di Conferenza Unificata, con riguardo all'Accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2003 (legge n. 289/2002 art.3 comma 1 lettera a)). Qualunque proposta tecnica elaborata in assenza di tale accordo non può costituire alcuna utile base di confronto sul federalismo fiscale.

⁶⁰ In base al d.lgs. n.56/2000 la quota da ripartire con il criterio storico sarebbe stata pari al 63% del fondo, mentre in forza delle novità introdotte dalla LF 2006 la quota è salita all'89%.

⁶¹ A partire dal 2006, l'aliquota provvisoria, doveva essere determinata tenendo conto delle risorse trasferite alle Regioni in forza dell'art. 7 della legge n. 59/1997. Art. 5, comma 3 del d.lgs 18 febbraio 2000, n. 56 così come modificato dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 recita "Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione

Con DPCM 30 settembre 2009, recante "Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2008 , ai sensi dell'art.5, comma 2, del d.lgs. n.56/2000", è stata fissata la compartecipazione regionale all'IVA nella misura del 44,72% del gettito IVA complessivo, desunto dal rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio 2006, al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

Invariate sono rimaste, invece, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine. Alla luce del citato Accordo del 21 luglio 2005 e delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2006 che hanno recepito i criteri concordati in occasione dell'Accordo, nonché alla luce dei correttivi definiti dai Presidenti, con l'accordo raggiunto in data 12 novembre 2009, è stato, da ultimo, adottato il DPCM del giugno 2010, non ancora pubblicato sulla GU, in forza del quale si è provveduto alla determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4⁶², del citato d.lgs. n. 56/2000, relative all'anno 2008.

Considerati i correttivi apportati alle specifiche tecniche contenute nell'allegato A del citato decreto legislativo dall'accordo raggiunto dai Presidenti delle Regioni nella Conferenza del 12 novembre 2009 e considerati i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2004, 2005 e 2006, sono state stabilite per il 2008 con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario: le quote di compartecipazione IVA, le quote di concorso alla solidarietà interregionale, le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale come riportato nei seguenti prospetti.

dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole Regioni". Fino alla determinazione definitiva delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) resta ferma l'applicazione per le Regioni a statuto ordinario delle disposizioni contenute nell'art.13, comma 3, del d.lgs. n.56/2000 in merito alla costituzione di un fondo di garanzia per compensare le stesse Regioni delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

⁶² L'art. 2,comma 4, del d.lgs 18 febbraio 2000, n. 56 recita " con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna Regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:

- a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
- b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;
- c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
- d) le somme da erogare a ciascuna Regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1 -le quote di compartecipazione all'IVA di ciascuna Regione; di cui al comma 4, lett. a) dell'art.2 del d.lgs. n.56/2000

Tab A Compartecipazione regionale all'IVA determinata in base ai consumi delle famiglie

REGIONI	2008
RIPARTIZIONE REGIONALE	
PIEMONTE	4.479.299.133
LOMBARDIA	10.052.175.834
VENETO	4.913.955.610
LIGURIA	1.766.525.363
EMILIA-ROMAGNA	4.746.907.971
TOSCANA	3.849.470.059
UMBRIA	784.190.016
MARCHE	1.463.657.875
LAZIO	5.641.999.787
ABRUZZO	1.053.407.730
MOLISE	242.424.088
CAMPANIA	4.080.410.855
PUGLIA	2.972.299.203
BASILICATA	395.184.829
CALABRIA	1.482.996.900
TOTALE RSO	47.924.905.254

Per l'esercizio precedente con il DPCM 16 gennaio 2009, pubblicato sulla GU serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, erano state definite le quote relative al 2007.

REGIONI	2007
RIPARTIZIONE REGIONALE	
PIEMONTE	4.263.036.340
LOMBARDIA	9.534.890.688
VENETO	4.675.156.333
LIGURIA	1.687.358.533
EMILIA-ROMAGNA	4.505.868.065
TOSCANA	3.666.370.392
UMBRIA	746.805.681
MARCHE	1.397.652.768
LAZIO	5.349.051.355
ABRUZZO	1.008.664.085
MOLISE	231.443.510
CAMPANIA	3.888.324.079
PUGLIA	2.836.108.141
BASILICATA	380.234.273
CALABRIA	1.413.090.031
TOTALE RSO	45.584.054.272

2 - le quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui al comma 4 lett. b) dell'art.2 del d.lgs. n.56/2000.

Tab. B

Quote di concorso alla solidarietà interregionale

REGIONI	CONCORSO REGIONALE 2008
PIEMONTE	339.836.719
LOMBARDIA ¹	3.329.844.433
VENETO	824.277.941
LIGURIA	0
EMILIA-ROMAGNA	733.269.738
TOSCANA	80.936.478
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.510.599.704
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.818.765.013

Per il 2007 le quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui al comma 4 lett. b) dell'art.2 del d.lgs. n.56/2000 erano così determinati :

REGIONI	CONCORSO REGIONALE 2007
PIEMONTE	306.644.784
LOMBARDIA	3.289.299.976
VENETO	789.588.847
LIGURIA	0
EMILIA-ROMAGNA	738.800.017
TOSCANA	47.210.781
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.551.968.510
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.723.512.915

3- le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale di cui al comma 4 lett. c) dell'art.2 del d.lgs. n.56/2000;

Tab. C

Fondo perequativo

REGIONI	Quote regionali	Ripartizione 12,50%	TOTALE
PIEMONTE	0	575.205.165	575.205.165
LOMBARDIA	0	891.864.143	891.864.143
VENETO	0	556.724.679	556.724.679
LIGURIA	158.763.556	272.846.287	431.609.842
EMILIA-ROMAGNA	0	546.617.097	546.617.097
TOSCANA	0	513.737.630	513.737.630
UMBRIA	210.427.837	142.645.113	353.072.950
MARCHE	102.529.632	224.447.791	326.977.424
LAZIO	0	552.160.471	552.160.471
ABRUZZO	422.860.579	214.808.915	637.669.494
MOLISE	221.815.906	69.747.088	291.562.993
CAMPANIA	2.487.444.024	961.536.234	3.448.980.258
PUGLIA	1.752.878.412	692.454.946	2.445.333.358
BASILICATA	389.549.493	116.951.172	506.500.665
CALABRIA	1.072.495.574	377.740.005	1.450.235.580
TOTALE RSO	6.818.765.013	6.709.486.736	13.528.251.748

Con riferimento al 2007 il fondo perequativo risultava così distribuito:

REGIONI	Quote regionali	Ripartizione 12,50%	TOTALE
PIEMONTE	0	482.121.140	482.121.140
LOMBARDIA	0	757.640.884	757.640.884
VENETO	0	467.093.736	467.093.736
LIGURIA	157.877.224	232.136.317	390.013.540
EMILIA-ROMAGNA	0	457.320.086	457.320.086
TOSCANA	0	440.569.749	440.569.749
UMBRIA	206.629.104	120.520.122	327.149.226
MARCHE	81.292.696	190.611.026	271.903.722
LAZIO	0	465.853.029	465.853.029
ABRUZZO	414.398.457	185.081.539	599.479.996
MOLISE	193.846.206	56.625.638	250.471.844
CAMPANIA	2.458.417.280	827.912.697	3.286.329.977
PUGLIA	1.745.840.795	584.967.462	2.330.808.257
BASILICATA	401.490.292	102.999.866	504.490.157
CALABRIA	1.063.720.861	326.553.494	1.390.274.355
TOTALE RSO	6.723.512.915	5.698.006.784	12.421.519

4- somme da ripartire alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art.2, comma 4, lett. d) del d.lgs. n.56/2000.

Tab. D

Somme da ripartire alle Regioni

Regioni	Trasferimenti soppressi^(a)	86% spesa storica	86% Compart. IVA^(b)	Concorso fondo solidarietà	Quote regionali	Ripartizione 14%	Totale da ripartire alle Regioni
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(5 = 2 - 3)	(6)	(8 = 3 - 4 + 7@)
Piemonte	4.084.140.157	3.512.360.535	3.852.197.254	339.836.719	0	575.205.165	4.087.555.700
Lombardia	6.180.263.703	5.315.026.784	8.644.871.217	3.329.844.433	0	891.864.143	6.206.890.927
Veneto	3.955.492.888	3.401.723.883	4.226.001.824	824.277.941	0	556.724.679	3.958.448.562
Liguria	1.951.134.149	1.677.975.368	1.519.211.812	0	158.763.556	272.846.287	1.950.821.654
E.-Romagna	3.894.268.741	3.349.071.117	4.082.340.855	733.269.738	0	546.617.097	3.895.688.214
Toscana	3.755.357.876	3.229.607.773	3.310.544.251	80.936.478	0	513.737.630	3.743.345.404
Umbria	1.028.873.548	884.831.251	674.403.414	0	210.427.837	142.645.113	1.027.476.364
Marche	1.582.878.377	1.361.275.404	1.258.745.772	0	102.529.632	224.447.791	1.585.723.195
Lazio	3.885.488.503	3.341.520.113	4.852.119.817	1.510.599.704	0	552.160.471	3.893.680.584
Abruzzo	1.545.106.077	1.328.791.226	905.930.648	0	422.860.579	214.808.915	1.543.600.142
Molise	500.349.560	430.300.622	208.484.716	0	221.815.906	69.747.088	500.047.709
Campania	6.972.787.628	5.996.597.360	3.509.153.336	0	2.487.444.024	961.536.234	6.958.133.694
Puglia	5.010.529.914	4.309.055.726	2.556.177.315	0	1.752.878.412	692.454.946	6.001.510.672
Basilicata	848.149.356	729.408.446	339.858.953	0	389.549.493	116.951.172	846.359.618
Calabria	2.730.084.777	2.347.872.908	1.275.377.334	0	1.072.495.574	377.740.005	2.725.612.914
Totale	47.924.905.254	41.215.418.518	41.215.418.518	6.818.765.013	6.818.765.013	6.709.486.736	47.924.905.254

^(a) (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA

(b) in base ai consumi delle famiglie

@ 7 = 5+6

Con riferimento al 2007 le somme da ripartire alle Regioni erano:

Regioni	Trasferimenti soppressi^(a)	87,5% Spesa storica	87,5% Compart. IVA^(b)	Concorso fondo solidarietà	Quote regionali	Ripartizione 12,50%	Totale da ripartire alle Regioni
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(5 = 2 - 3)	(6)	(8 = 3 - 4 + 7@)
Piemonte	3.912.585.158	3.423.512.013	3.730.156.797	306.644.784	0	482.121.140	3.905.633.153
Lombardia	5.775.690.715	5.053.729.376	8.343.029.352	3.289.299.976	0	757.640.884	5.811.370.260
Veneto	3.772.769.079	3.301.172.944	4.090.761.791	789.588.847	0	467.093.736	3.768.266.680
Liguria	1.867.789.645	1.634.315.940	1.476.438.716	0	157.877.224	232.136.317	1.866.452.256
E.-Romagna	3.661.525.189	3.203.834.540	3.942.634.557	738.800.017	0	457.320.086	3.661.154.626
Toscana	3.612.415.213	3.160.863.312	3.208.074.093	47.210.781	0	440.569.749	3.601.433.061
Umbria	982.953.229	860.084.075	653.454.971	0	206.629.104	120.520.122	980.604.197
Marche	1.490.558.707	1.304.238.868	1.222.946.172	0	81.292.696	190.611.026	1.494.849.894
Lazio	3.575.373.057	3.128.451.425	4.680.419.935	1.551.968.510	0	564.853.029	3.594.304.454
Abruzzo	1.482.262.321	1.269.979.531	882.581.074	0	414.398.457	185.081.539	1.482.061.070
Molise	452.982.031	396.359.277	202.513.071	0	193.846.206	56.625.638	452.984.915
Campania	6.697.943.827	5.860.700.849	3.402.283.569	0	2.458.417.280	827.912.697	6.688.613.546
Puglia	4.831.354.764	4.227.435.418	2.481.594.623	0	1.745.840.795	584.967.462	4.812.402.880
Basilicata	839.080.321	734.195.281	332.704.989	0	401.490.292	102.999.866	837.195.146
Calabria	2.628.771.016	2.300.174.639	1.236.453.777	0	1.063.720.861	326.553.494	2.626.728.133
Totale	45.584.054.272	39.886.047.488	39.886.047.488	6.723.512.915	6.723.512.915	5.698.006.784	45.584.054.272

In forza delle previsioni contenute nell'art.77 *quater* del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito in L. n. 133/2008, le entrate costituite da assegnazioni e contributi provenienti direttamente dal bilancio dello Stato vengono versate in contabilità speciali infruttifere intestate alle stesse Regioni presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, analogamente all'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria a favore delle RSO⁶³.

2.1 Il federalismo fiscale: stato di attuazione e ultime novità intervenute

Il sistema di finanziamento delle Regioni, dopo otto anni dall'intervenuta riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, in forza della legge costituzionale n. 3/2001 e dopo un periodo di studio e sperimentazione e la formulazione di proposte di legge già nel corso della precedente Legislatura, risulta essere profondamente modificato dalle novelle introdotte dalla legge delega 5 maggio 2009, n.42.

In particolare, tre sono gli aspetti fondamentali che innovano il sistema così come delineato dalla citata legge, nell'ambito del modificato assetto dei rapporti economico finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali: 1) l'abbandono definitivo dello schema del finanziamento basato sulla finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale; 2) il passaggio dal sistema dei trasferimenti, fondato sulla spesa storica, ad una valutazione dei fabbisogni finanziari degli enti, basata su un'attenta valutazione dei costi standard, per quanto riguarda le funzioni essenziali garantite costituzionalmente e, per le restanti funzioni, un finanziamento fondato sulla capacità fiscale; 3) il ridisegno delle regole di coordinamento della finanza pubblica.

Il Governo è delegato, ai sensi delle norme in commento, ad emanare decreti in materia di coordinamento della finanza dei vari livelli di governo locale, nonché in materia di autonomia tributaria e perequazione delle risorse finanziarie, al fine di traghettare il sistema vigente verso il superamento dei trasferimenti statali erogati alle Regioni sulla base della

⁶³ Attualmente, in forza di quanto disposto dall'art.77 *quater* del D.L. n.112/2008, le somme che affluiscono mensilmente, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai conti correnti di tesoreria intestati alle Regioni sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale. Fino alla determinazione definitiva della quota di partecipazione IVA, restano ferme le disposizioni di cui all'art.13, comma 3, del d.lgs. n.56/2000 che prevedevano l'istituzione per un periodo limitato (2001-2004) di un fondo di garanzia per compensare le RSO delle eventuali minori entrate IRAP e addizionale IRPEF. Il successivo comma 3 del citato art. 77 *quater* prevede che le anticipazioni mensili per il finanziamento della spesa sanitaria siano accreditate sulle contabilità speciali infruttifere, al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo IRAP e addizionale IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 77 *quater*, in forza del quale e medio tempore, fino all'entrata in vigore del DPCM di riparto delle quote di cui all'art.2, comma 4, del d.lgs. n.56/2000 la partecipazione IVA è stata distribuita alle Regioni con il meccanismo sopra indicato e nella misura risultante dall'ultimo riparto (DPCM gennaio 2009, pubblicato sulla G.U. del 26 giugno 2009).

spesa storica.⁶⁴ Obiettivo fondamentale, dunque, indicato dal legislatore, è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard, ovvero della quantità di risorse necessarie ad assicurare la copertura sull'intero territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, riducendo, al contempo, le inefficienze gestionali e le spese cui non corrispondano servizi effettivi.

Per quanto riguarda specificatamente le Regioni, fra le funzioni tutelate costituzionalmente sono ricomprese la sanità e l'assistenza, nonché le spese relative all'esercizio del diritto allo studio; mentre, per quanto attiene al Trasporto Pubblico locale, le spese correnti sono state assimilate a quelle non fondamentali e le spese di parte capitale a quelle cui assicurare una perequazione completa.

Resta aperta, fra le altre, la questione relativa alla definizione di un sistema di valutazione dei criteri delle prestazioni adeguato a misurare l'efficienza dell'azione pubblica, come pure la definizione dei livelli adeguati di prestazione.

Il nuovo sistema prevede l'attribuzione agli enti territoriali di tributi propri e di compartecipazioni in sostituzione dei trasferimenti erariali soppressi. Per quanto riguarda, in particolare, le Regioni esse potranno disporre: di tributi propri, istituiti con leggi regionali e riguardanti basi imponibili non assoggettate ad imposizione erariale, di tributi derivati, istituiti e regolati da leggi statali, nonché di aliquote riservate su basi imponibili di tributi erariali.

Il fabbisogno per le spese sorrette da tutela costituzionale, per le quali è prevista la copertura integrale, è assicurato dal gettito dei tributi regionali a tal fine destinati, oltre che da un'addizionale regionale IRPEF, dall'IRAP in via transitoria e da un fondo perequativo alimentato da compartecipazione IVA.

⁶⁴ Elenco deleghe e relative scadenze come previste dalla legge n.42/2009:

Art.2, comma 6 decreto legislativo concernente i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici 21 maggio 2010;

Art.2, comma 6 decreto legislativo concernente la determinazione dei costi standard per i livelli essenziali delle prestazioni 21 maggio 2011;

Art.2, comma 7 decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive 21 maggio 2011;

Art.5 decreto legislativo per l'istituzione della Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica 21 maggio 2011;

Artt. 7,8,9,10 decreti legislativi concernenti i tributi delle Regioni, le compartecipazioni al gettito di tributi erariali ,la determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo, il finanziamento delle funzioni trasferite 21 maggio 2011;

Artt. 11, 12, 13 decreti legislativi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane e l'entità del riparto del fondo perequativo 21 maggio 2011;

Art.15 finanziamento funzioni città metropolitane;

Art.16 risorse aggiuntive ed interventi speciali 21 maggio 2011;

Art.17 coordinamento e disciplina fiscale 21 maggio 2011;

Art.19 disciplina dei principi generali per l'attribuzione agli enti territoriali di un proprio patrimonio 21 maggio 2011;

Artt. 25 e 26 gestione dei tributi e compartecipazioni e contrasto all'evasione fiscale 21 maggio 2011.

Per le altre spese, relative a funzioni non essenziali, è previsto che esse siano finanziate prioritariamente con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo, in vista della riduzione delle differenze in termini di capacità fiscale pro capite per Regione.

Al passaggio dai trasferimenti statali alle entrate proprie delle Regioni, così come delineato dalla legge delega, si accompagna un ampliamento del margine di manovra della leva fiscale a livello locale, consistente, fra l'altro, nella possibilità di istituzione di nuovi tributi, nonché di modifica, con legge regionale, delle aliquote vigenti e di introduzione di nuove deduzioni, detrazioni ed esenzioni.

Fra i principi e criteri direttivi generali contenuti nell'art.2 della legge delega il principio di autonomia e responsabilizzazione finanziaria lega al riconoscimento, per ogni livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata l'esclusione della doppia imposizione e di interventi su basi imponibili non collegate al rispettivo livello di governo, nonché la tendenziale correlazione fra prelievo fiscale e benefici attesi dai contribuenti, in termini di servizi resi alla collettività amministrata.

Il sistema, coerentemente con la propria impostazione, in termini di responsabilità, autonomia e coordinamento, prevede anche l'introduzione di misure premiali e sanzionatorie rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Alcuni aspetti del nuovo sistema, così come delineato, troveranno più compiuta definizione in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione, ove saranno, fra l'altro, necessari chiarimenti specifici per quanto riguarda l'IRPEF, imposta per la quale le scelte che verranno operate non potranno, comunque, incidere sulla struttura progressiva e sul principio di semplificazione e corretto funzionamento della perequazione.

Ulteriore portato della legge delega in materia di federalismo fiscale è rappresentato dall'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici fra i principi e criteri direttivi previsti per le deleghe. Armonizzazione incentrata sulla coerenza dei criteri di costruzione dei bilanci delle Regioni con il bilancio dello Stato e sulla necessità di adeguamento delle modalità di registrazione delle poste contabili in entrata ed in uscita, al fine di consentire la possibilità di una puntuale verifica del rispetto dei limiti imposti dal Patto di stabilità e Crescita, a livello consolidato nazionale. Tale criterio, che, peraltro, non contrasta affatto con l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, ha una valenza tanto più rilevante per le Regioni, le quali non utilizzano modelli contabili standardizzati, ma costruiscono i propri bilanci su criteri differenziati di classificazione delle entrate e delle spese, in relazione sia alla natura economica che a quella funzionale delle singole voci.(cfr. riquadro).

Armonizzazione dei conti pubblici

L'art.2 della legge delega n.42/2009 prevede che per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, il Governo adotti uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Pertanto, quello dell'armonizzazione è diventato uno degli obiettivi preminenti nell'ambito del processo di attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale tanto che la Commissione CoPAFF, tra i primi risultati conseguiti dalla sua istituzione ad oggi, ha potuto, alla luce degli studi effettuati con riferimento alla finanza delle Regioni, evidenziare la mancanza di una "lingua di contatto" nel sistema attuale dei conti pubblici ed, in particolare, di quelli delle Regioni.

Attualmente, infatti, i conti delle Amministrazioni pubbliche sono caratterizzati da sistemi contabili differenti, anche all'interno dello stesso comparto, da strutture e schemi di classificazione eterogenei, sia dei bilanci che dei conti consuntivi, nonché dall'applicazione di principi e metodologie contabili non uniformi. L'esigenza di uniformità avvertita in modo pressante dalle stesse autonomie locali e manifestata dalle Associazioni rappresentative è stata recepita dal legislatore nazionale che con l'art.2, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 ha esteso l'armonizzazione ai bilanci delle Regioni precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni già contenute nella legge n.468/1978 e successivamente nella legge n.94/1997 e nel d.lgs. n. 279/1997 che avevano modificato la struttura dei documenti contabili dello Stato, introducendo la classificazione economica e funzionale del SEC'95. La stessa legge n.196/2009, peraltro, ha sostituito il comma 6 dell'art.2 della legge n.42/2009, consentendo che il primo decreto di attuazione della predetta legge delega in materia di federalismo fiscale non fosse più quello sull'armonizzazione dei bilanci ma quello sul federalismo demaniale, adottato di recente (decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85 recante "attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, in attuazione dell'art.19 della legge 5 maggio 2009, n.42").

In effetti, il primo ostacolo nel processo per la realizzazione del federalismo fiscale è rappresentato dalla mancanza di un "linguaggio comune" per riportare ad unità i dati contabili presenti nei documenti di bilancio degli enti territoriali ed in particolare delle Regioni. Proprio per queste ultime il tentativo compiuto dal d.lgs. n.76/2000 (art.10, comma 3) di introdurre modalità idonee a consentire l'unificazione nei bilanci della classificazione anche economica delle entrate e delle spese, al fine di conseguire quella che lo stesso Legislatore ha definito la "necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato", è stato superato dalla riforma costituzionale. In ragione, infatti, della competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, riconosciuta alle Regioni dalla riforma del Tit. V Parte II della Costituzione, ogni Regione ha adottato una propria disciplina, non necessariamente conforme alle linee tracciate dal d.lgs. n. 76/2000.

In tal modo, le vigenti leggi di contabilità regionale ed i relativi regolamenti hanno dato luogo ad una sorta di "federalismo contabile" per nulla utile ai fini della ricercata armonizzazione e anzi di intralcio alla possibilità di realizzazione di raffronti effettivi fra le politiche di spesa e di entrata poste in essere nelle diverse realtà territoriali.

Peraltro, l'avvio di un processo di federalismo amministrativo in assenza del federalismo fiscale ha comportato, di fatto, poca attenzione alla mancanza di uniformità imperante nelle modalità classificatorie delle voci contabili, soprattutto, per quanto riguarda i bilanci delle Regioni che, a differenza degli enti locali, limitati dallo schema di rendiconto del DPR n.194/1997, non hanno vincoli in tal senso da rispettare.

L'armonizzazione dei bilanci pubblici e dei sistemi di rilevazione contabile delle Regioni e degli enti locali con quelli dello Stato è presupposto indispensabile per le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici nell'ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità e crescita, definiti a livello europeo.

Un tema importante è quello dell'omogeneizzazione delle fonti informative fra i diversi livelli territoriali e, come più volte ribadito, al centro dell'attuando federalismo fiscale si colloca la circolazione delle informazioni e la condivisione dei dati, basate sulla trasparenza dei sistemi contabili e sulla loro uniformità attualmente ancora in là da venire. L'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali rappresenta un'esigenza sentita già da molto tempo e perseguita in vari momenti dal Legislatore anche in termini di confrontabilità delle politiche pubbliche e delle gestioni dalle stesse derivanti e dei costi alle stesse sottesi.

L'armonizzazione si configura come processo e come tale non può prescindere dal percorso che anche le autonomie locali hanno seguito in questa direzione ed, in particolare, non può prescindere dalle disposizioni in materia di armonizzazione. Disposizioni che prevedono l'adozione di regole contabili

uniformi e di un comune piano dei conti, oltre che di schemi comuni di bilancio coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata nei regolamenti comunitari. Ciò al fine di ottenere un bilancio consolidato, in vista di una raccordabilità con i documenti contabili adottati in Europa, ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Oltre a ciò appare necessario e non solo opportuno provvedere alla definizione di un sistema di indicatori di risultato, semplici, misurabili e riferiti a programmi di bilancio costruiti secondo metodologie comuni ai diversi enti, all'individuazione di modalità comuni con le quali Regioni ed Enti locali possano comunicare al Governo i dati relativi ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi approvati ed all'applicazione di sanzioni, in caso di mancato ottemperanza da parte degli enti interessati.

Nell'ambito dell'attività di ricerca degli strumenti più adatti al conseguimento dell'obiettivo dell'armonizzazione dei conti pubblici deve ricomprendersi anche il riconoscimento di un organismo analogo a quello individuato dall'art.2, comma 5, della legge n.196/2009 per i bilanci delle Amministrazioni dello Stato. Al riguardo devono prendersi in considerazione le funzioni ed i compiti attribuiti alla Commissione Tecnica Paritetica (COPAFF) per il federalismo fiscale, di cui all'art.4 della legge delega 5 maggio 2009, n.42. La Commissione ha di fatto tentato di avviare l'omogeneizzazione dei dati regionali con la predisposizione di uno schema di rappresentazione delle risultanze di rendiconto (ex art.19 bis della legge n.166/2009 di conversione del D.L. 25 settembre 2009,n.135) che le Regioni hanno compilato, in alcuni casi riprendendo direttamente le voci esposte nei rendiconti approvati ed in altri casi dovendo, comunque, procedere preventivamente ad una riclassificazione delle poste inserite nei propri documenti contabili. Resta, peraltro, la necessità dell'adozione di regole comuni e possibilmente condivise, che consentano la realizzazione dell'auspicato "linguaggio comune" dei dati contabili.

Infine, risulta fondamentale la creazione di una banca dati comune, prevista dall'art.4 della legge n.42/2009, che ha rappresentato un primo passo avanti nel senso indicato dall'art.19 bis del D.L. n.135/2009 (convertito in Legge n.166/2009⁶⁵). La Banca dati rappresenta, senza dubbio, un obiettivo fondamentale nell'ambito dei rapporti fra i diversi livelli di governo coinvolti nel processo di armonizzazione, anche in termini di semplificazione degli adempimenti relativi alla trasmissione di dati ed informazioni ai diversi interlocutori istituzionali ma, soprattutto, come garanzia di fruibilità ed accessibilità delle informazioni che consentano un'effettiva realizzazione del principio di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrata istituzionale.

Per il momento dall'osservazione dell'attuale struttura del Titolo I "entrate derivanti da tributi propri della Regione e dal gettito di tributi o di quote di tributi erariali" nei documenti contabili delle RSO emerge in modo chiaro la generale diffidenza degli stessi rispetto alla classificazione indicata nello

⁶⁵ L'art.19 bis del D.L. 25 settembre 2009, n.135 convertito in L. 20 novembre 2009, n.166 contiene disposizioni volte al perseguitamento degli obiettivi del patto di stabilità e Crescita e per il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al Patto di stabilità ed al fine di provvedere alla creazione della banca dati per l'attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche, comprese Regioni ed Enti Locali devono inviare i dati relativi ad accertamenti ed impegni degli esercizi considerati secondo lo schema di classificazione indicato.

schema allegato all'art.19 bis del D.L. n.135/2009 convertito in legge L. n.166/2009)⁶⁶, con alcune eccezioni. In particolare, il Piemonte e la Liguria hanno una struttura del Titolo I in tutto conforme a quella dello schema classificatorio approvato dalla COPAFF. Altre Regioni hanno adottato schemi classificatori non del tutto in linea, ma in generale rispettosi del suddetto criterio di classificazione (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana), a differenza delle restanti Regioni che adottano, per il momento, schemi che si discostano in modo più o meno significativo dallo schema dato. Queste Regioni, pertanto, a differenza delle altre sono tenute a riclassificare complessivamente i dati per inserirli nello schema che, in forza di quanto prescritto dal citato art.19 bis della legge n.166/2009 di conversione del D.L. 25 settembre 2009,n.135, devono trasmettere alla citata Commissione Paritetica. I dati relativi agli accertamenti ed agli impegni nonché agli incassi ed ai pagamenti risultanti dai rendiconti, articolati secondo il predetto schema classificatorio e raccolti nella banca dati della COPAFF sono stati riportati nel documento predisposto dalla stessa Commissione e che fa parte integrante della relazione presentata in data 30 giugno 2010 dal Governo al Parlamento, in ottemperanza all'art.2, comma 6, della legge n.42/2009.

⁶⁶ Lo schema che si riporta di seguito è allegato al D.L. n.135/2009 convertito in legge n.166/2009.

CODIFICA SIOPE

TITOLO I

Entrate derivanti da tributi propri della Regione dal gettito di tributi o di quote di tributi erariali

01.Tributi propri imposte

01.IRAP - 02.Addizionale regionale IRPEF - 03.Addizionale all'imposta sul consumo di gas metano - 04.Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi urbani - 05.Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio - 06.Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

02.Tributi propri tasse

01.Tasse automobilistiche - 02.Tassa regionale per il diritto allo studio universitario - 03.Tassa sulle concessioni caccia e pesca
04.Tassa abilitazione professionale

03.Quota di tributi erariali spettanti alle Regioni a STATUTO ORDINARIO

01.Compartecipazione IVA - 02.Quota regionale accisa benzina - 03.Altre quote tributi erariali

04.Tributi erariali spettanti alle Regioni a STATUTO SPECIALE

01.IVA interna - 02.IVA all'importazione - 03.Quota variabile del gettito IVA - 04.Monopoli - 05.Imposta di bollo - 06.Imposta di registro
07.Tasse di concessione governativa - 08.Accisa sugli oli minerali - 09.Imposta erariale sull'energia elettrica

10.Imposta di fabbricazione sugli spiriti

11.IRPEF

12.IRPEG

13.Ritenute sui redditi da capitale - 14.Imposte sul patrimonio

TITOLO II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente

01.TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.Trasferimenti correnti dall'Amministrazione centrale:
dallo Stato per calamità naturali - dallo Stato per sanità - dallo Stato per concorso agli oneri di ammortamento mutui
dallo Stato per programmi comunitari - dallo Stato per disavanzi sanitari pregressi

02.TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA

03.TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI

da Regioni e Province e Comuni

04.TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'ESTERO

Trasferimenti da UE

TITOLO III

Entrate extratributarie

01.REDDITI DI CAPITALE

01.Interessi attivi
02.Utili netti delle aziende speciali e partecipate
03.Canoni e fitti

02.ALTRI ALIMENTI DI CAPITALE

Proventi speciali
Rimborsi per personale comandato
Altri recuperi e rimborsi

TITOLO IV

Entrate derivanti da alienazioni da trasformazione di capitale da riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale

01.ALIENAZIONE DI BENI

01.Alienazione di beni immobili
02.Alienazione di titoli

02.TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

01.Trasferimenti in c/capitale da enti dell'amministrazione centrale di cui:
da Stato per calamità - da Stato per sanità - da Stato per concorso agli oneri di ammortamento mutui
da Stato per realizzazione programmi comunitari
02.Trasferimenti in c/capitale da enti di previdenza
03.Trasferimenti in c/capitale da enti delle amministrazioni locali
Trasferimenti in c/capitale dall'estero

03.TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

04.ENTRATE PER RISCOSSIONE CREDITI

TITOLO V

Entrate derivanti da mutui o prestiti

TITOLO VI

Entrate da contabilità speciali